



ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 "G.BORTOLAN" -
Via G. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A
Tel. 0444/911223 - Fax 0444/917201 sito icvicenza2.gov.it
e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016**

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Statale 2" di Vicenza.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/2016
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Al primo incontro di avvio si comunicherà l'intenzione di diversa impostazione o di conferma della base del contratto precedente.
5. Il presente contratto, in presenza di nuove situazioni (normativa o nuove direttive o nuovi fondi, etc.), è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. Qualora l'accordo non si raggiunga le parti ricorrono congiuntamente alla Commissione Bilaterale Assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali (vedi art. 11 CCIR del 17.06.2008 – CCIR 12.11.2013).

TITOLO SECONDO -RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I -RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione. (dandone preventiva comunicazione alle altre parti trattanti. I consulenti possono intervenire su richiesta con pareri tecnici ma non possono esprimere commenti ed apprezzamenti sulla contrattazione).

Mario Mollo
[Signature]
[Signature]

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle **prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare**. Entro la prima riunione di avvio il Dirigente scolastico comunica alla RSU gli spazi per le affissioni (bacheche), l'aula di riunione della RSU, le modalità di utilizzo dei mezzi di comunicazione (telefono, fax, e-mail con casella per la posta elettronica) e nel sito della scuola lo spazio per le proprie comunicazioni (in alternativa all' albo sindacale).
3. Il Dirigente convoca le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione concordando le modalità con la RSU di Istituto e invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta per e-mail e/o pec , deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e la durata dello stesso, fornendo la documentazione relativa agli argomenti all'o.d.g.
5. Per quanto riguarda la tempistica relativa alla contrattazione e alle informative in mancanza di autonoma programmazione, si fa riferimento alla Direttiva dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto del 16 giugno 2008 e dei CCIR del 27.04.2004 e relazioni sindacali 2008 del 17.6.2008.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. **La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL 2007**, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica come comunicato dal Dirigente Scolastico nell'informativa di cui all'art.6 comma 1 lettera b del presente contratto. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001, dandone comunicazione e riconvocando le parti.
3. Il dirigente, in forma unilaterale, giustifica espressamente lo stralcio delle lett. h) i) m) dell'art. 6 comma 2 del CCNL 2007 con generiche normative superiori e propone che siano trasformate in informative successive, pur non essendo condivise dalla parte sindacale.
4. Costituiscono, pertanto, oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art.6, c.2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art.6, c.2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art.6, c.2, lett.l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9, c.4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art.33, c.2);
 - f. compenso per i docenti, non più di due, individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art.34, c.1 e art.88 comma 2 lett.f);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art.51, c.4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art.88, cc.1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie, **come previsto dalle normative introdotte dal d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. 150/2009:**
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non

- contrattuale;
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Preso atto, anche se non condiviso dalle parti sindacali di quanto previsto all'art.5 c.3, sono inoltre oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA come indicato dall'art.53 c.1, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica e ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale contestualmente agli incontri di cui all'art.4 comma 4 del presente contratto.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di gestione dell'istituzione scolastica;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
2. Il Dirigente fornisce, in tempo utile per la programmazione del nuovo anno scolastico, l'informazione successiva dell'anno precedente, alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione la relativa documentazione e verificandone l'integrale attuazione e/o le giustificate modifiche.

CAPO II -DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al piano terra del plesso "Bortolan" e di una bacheca digitale sul sito della scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, legittimata dalla RSU o da almeno una O.S. territoriale, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in auditorium del plesso "Bortolan" concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e agli eventuali terminali associativi delle OO.SS. rappresentative o espone all'albo succitato le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.

Quello

M. M. M.

F. G.

R.

essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art.15 e detratte la quota di direzione variabile del DSGA pari a € 3.690,00 (*lordo dipendente*); nonché la quota spettante al Collaboratore vicario del DS € 2.275,00 (*lordo dipendente*) e al secondo collaboratore € 1.750,00 (*lordo dipendente*), sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione, sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente approvato dal collegio docenti, dal Piano annuale di attività del personale ATA così come previsto dall'art.53 comma 1 C.C.N.L.. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 78% del fondo di gestione pari a € 23.078,56 (*lordo dipendente*) e per le attività del personale ATA il 22% pari a € 6.510,00 (*lordo dipendente*).
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 18 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto per l'approvazione del POF, di cui all'art.88 del CCNL e del Piano Annuale delle attività, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate dopo aver concordato l'equilibrio tra le stesse:
 - a. supporto alle attività organizzative con figure individuate dal collegio docenti come responsabili di plesso € 3.797,50 (*lordo dipendente*), e per le seguenti commissioni: riciclaggio libri; orario; orientamento; € 3.290,00 (*lordo dipendente*).
 - b. supporto alla didattica: coordinatori di classe €1.575,00 (*lordo dipendente*); supporto ai coordinatori €350,00 (*lordo dipendente*); responsabili delle biblioteche €332,50 (*lordo dipendente*); responsabili dei laboratori di informatica €752,50 (*lordo dipendente*), arte, musica, scienze €262,50 (*lordo dipendente*), palestre €175,00 (*lordo dipendente*); coordinatori di dipartimento €350,00 (*lordo dipendente*); addetti alla sicurezza € 1.575,00 (*lordo dipendente*); responsabili mensa € 472,50 (*lordo dipendente*); gruppo lavoro curricolo € 525,00; gruppo competenze € 420,00; Ptoft € 700,00(*lordo dipendente*) Tutor neo assenti €262,50 (*lordo dipendente*).
 - c. Progetti P.O.F. € 8.225,00(*lordo dipendente*)

Relativamente ai progetti i compensi indicati come forfettari, determinati su una base oraria di riferimento, sono da considerarsi onnicomprensivi per l'anno scolastico per le attività ricomprese nel relativo incarico.

I compensi soggetti a rendicontazione consuntiva sono considerati sulla base delle ore effettivamente prestate nello svolgimento delle varie attività assegnate nell'ambito del budget disponibile che costituisce il limite massimo liquidabile.

La partecipazione alle varie attività verrà documentata tramite autocertificazione su apposito modello predisposto dall'Istituto prima del termine delle attività didattiche.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione secondo il compenso orario definito dalla tabella 5 allegata al CCNL del 29/11/2007 e precisamente:

- ore aggiuntive di insegnamento: compenso orario di €. 35,00 lordo dipendente;
- ore aggiuntive non di insegnamento: compenso orario €. 17,50 lordo dipendente.

La retribuzione sarà effettuata con il seguente ordine di priorità:

- attività aggiuntive di insegnamento progetti relativi ad attività di recupero (*art. 88 lett. b, c*)
- ore aggiuntive insegnanti strumento musicale (progetto musiciamo)
- progetti di istituto
- progetti di plesso
- progetti di classe

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. incarichi specifici assistenti amministrativi; coordinatore ufficio personale € 375,00 (*lordo dipendente*); responsabile didattica 700,00(*lordo dipendente*)
 - b. incarichi specifici collaboratori scolastici: supporto segreteria € 250,00 (*lordo dipendente*), supporto agli alunni diversamente abili €500,00 (*lordo dipendente*); primo soccorso €275,00 (*lordo dipendente*).
 - c. ripartizione delle risorse del fondo di gestione dell'istituzione scolastica:

More well
Fano

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art.73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
6. Non è possibile compensare la figura del RLS se non nell'ambito del precedente comma 5 e nell'ambito di specifica previsione del P.O.F..

Art. 23 -Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. L'incarico di cui al comma 1 è retribuito sulla base dei fondi per la sicurezza.

Art. 24 -Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: addetto al primo soccorso, addetto al primo intervento sulla fiamma, evacuazione.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza vigenti.

TITOLO SESTO -NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa dandone contestualmente comunicazione alle RSU
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo di gestione dell'istituzione scolastica intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa nuova contrattazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 26 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo di gestione dell'Istituzione scolastica devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore ad una quota percentuale di quanto previsto inizialmente, dandone contestualmente comunicazione alle RSU.

Letto, approvato e sottoscritto.


In data 25/07/2016


Parte pubblica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Tedesco



Parte sindacale

RSU 

RSU 

RSU 

Sindacati scuola territoriali

FLC/CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS / CONFASAL

GILDA / UNAMS




IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 5 maggio 2016 alle ore 10.30 nel locale Sala riunioni Scuola "G. Bortolan" Via Cesare Piovene, 31 Vicenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale Vicenza 2 VIIC872001

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:



PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore.....

PARTE SINDACALE

.....

RSU

.....
.....

SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....